

INFORMA SALUTE

marzo 2014

A CURA DI:



PERIODICO DI INFORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

IN QUESTO NUMERO:



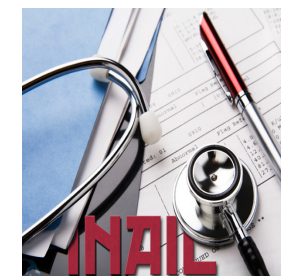
UN INFORTUNIO SU QUATTRO PER INCIAMPI E SCIVOLAMENTO

A promuoverla è il Slic, che punta a promuovere la prevenzione rispetto a un fenomeno che rappresenta la causa del 24% di tutti gli incidenti che avvengono nei Paesi dell'Ue



INAIL: PER MALATTIA PROFESSIONALE DOPO QUINDICENNIO NON C'È AGGRAVAMENTO MA NUOVA DENUNCIA

Il decorso di un quindicennio può dare titolo alla legittimità di una nuova denunciacomma 5 del d.lgs. 81/2008.



COMITATO DI REDAZIONE:

Alessandro Pagani CISL

045 8096014

Gabriele Bozzini UIL

045 8873121

Maurizio Tiano CGIL

045 8674669

OBBLIGO SEGNALE INCIDENTI NEAR-MISSE COMPORTAMENTI PERICOLOSI?

In merito ai mancati infortuni, quali sono gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008? In che modo può essere evidenziata da parte di un tecnico ASL l'assenza...



LE NEWS DEL MESE

Tutte le news del mese in breve. Per leggere la notizia completa basta cliccare sul titolo e andare direttamente alla pagina web dove si trova l'articolo per esteso. www.puntosicuro.it



UN INFORTUNIO SU QUATTRO PER INCIAMPI E SCIVOLAMENTO

Al via la campagna europea promossa dal Comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (Slic), che punta a promuovere la prevenzione rispetto a un fenomeno che rappresenta la causa del 24% di tutti gli incidenti che avvengono nei Paesi dell'Ue. A curarne i contenuti sarà un gruppo di Stati membri in collaborazione con l'Eu-Osha.

BRUXELLES - Quasi un quarto degli infortuni sul lavoro che avvengono nei Paesi dell'Unione europea sono dovuti a scivolamenti, inciampi e cadute. Di qui la decisione del Comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (Slic) di promuovere per il 2014 una campagna per la prevenzione di questo tipo di incidenti, affidando il compito di prepararla e svilupparne i contenuti a un gruppo di lavoro guidato dall'Estonia e a cui partecipano anche Irlanda, Polonia, Danimarca e Regno Unito, insieme ai rappresentanti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha).

[Tra i materiali informativi anche un video di Napo.](#)

La campagna si articola in attività dedicate alla sorveglianza, dirette a datori di lavoro e operatori, e in iniziative di carattere informativo, tra cui un calendario, una locandina e un software interattivo sulle cause che inducono a scivolare e inciampare e sulle possibilità di prevenirle. L'importanza di un atteggiamento consapevole ai fini di una corretta prevenzione è anche al centro di un video di Napo, in cui il cartone animato, paladino della sicurezza sul lavoro, sottolinea l'importanza di prendere sul serio il rischio delle cadute in piano, promuovendo alcune buone pratiche per la prevenzione.



Donne e lavoratori anziani le categorie più a rischio. Dalle statistiche e dalle analisi provenienti da diverse fonti emerge che nei Paesi europei il maggior numero di infortuni in tutti i settori, dall'industria pesante al lavoro d'ufficio, è dovuto proprio a scivolamenti, inciampi e cadute, che sono all'origine di circa il 24% del totale degli incidenti.

La caduta in piano, in particolare, è la causa più frequente di infortunio sul lavoro nella fascia di età tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale pari al 27%, che sale al 33% tra i 55 e 64 anni fino a toccare il 45% tra gli over 65.

Questa tipologia di infortunio, secondo il recente rapporto "New risks and trends in the safety and health of women at work", costituisce anche la causa più frequente di incidente per le donne che lavorano.

In più di un terzo dei casi (35%), l'inabilità lavorativa legata a questi infortuni è circoscritta entro un mese, ma scivolamenti e inciampi possono anche comportare conseguenze gravi, come fratture o commozioni cerebrali.

Dall'illuminazione alla segnaletica tanti fattori da gestire. I settori in cui si verificano più spesso sono industria alimentare, lavorazione dei metalli, sanità, servizi alberghieri, ristorazione e catering, e la vendita al dettaglio e all'ingrosso. Le cause sono quasi sempre le stesse: cattiva manutenzione del pavimento e ostacoli nel caso degli inciampi, superfici bagnate e ghiaccio per i scivolamenti. Non a caso la campagna dedicherà un'attenzione particolare proprio alle misure per prevenire il rischio di inciampare e scivolare: dall'illuminazione alla segnaletica di sicurezza, dalla manutenzione al tipo di superficie di passaggio e movimentazione, sono tanti gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione nella gestione della salute e della sicurezza e nell'analisi dei rischi dell'ambiente di lavoro.

FONTE INAIL



MALATTIA PROFESSIONALE: DOPO QUINDICENNIO NO AGGRAVAMENTO MA NUOVA DENUNCIA

L'Inail, con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, ha chiarito che in caso di esposizione allo stesso rischio patogeno dopo il riconoscimento della malattia professionale e della relativa indennità, il decorso di un quindicennio può dare titolo alla legittimità di una nuova denuncia.



In pratica, l'Istituto assicurativo, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 46 del 12 febbraio 2010, nei casi di protratta esposizione al rischio morbigeno per un periodo successivo al riconoscimento della malattia professionale, non si potrà parlare di aggravamento ma di necessario riconoscimento di una nuova malattia professionale. Ciò comporterà anche un inevitabile aumento di responsabilità dei datori di lavoro che nonostante la pregressa malattia professionale riconosciuta non hanno ancora provveduto a rimuovere i rischi che ne determinano l'insorgenza.

Di seguito il testo completo della circolare:

OGGETTO

Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n.46. Articolo 137 d.p.r. n.1124 del 30 giugno 1965. Esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio: nuova denuncia di malattia professionale.

QUADRO NORMATIVO

- D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 80, 131, 132, 137.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Articolo 13.
- Circolare Inail n. 57 del 4 agosto 2000 "Decreto legislativo n. 38/2000. Art. 13. Danno biologico".
- Lettera Direzione centrale prestazioni – Sovrintendenza medica generale prot. n. 6724 bis del 4 luglio 2005: "Decreto legislativo 38/2000, art. 13, comma 6. Valutazione delle preesistenze lavorative già indennizzate in rendita".
- Lettera Direzione centrale prestazioni - Sovrintendenza medica generale prot. n. 1235 bis del 18 settembre 2003: "Nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale."
- Circolare Inail n.42 del 19 settembre 2013: "Prescrizione del diritto alle prestazioni. Artt. 111 e 112 d.p.r. 1124/1965 e s.m.i."
- Sentenza Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n.46.



PREMESSA

Con sentenza n. 46 del 12 febbraio 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, e non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131.

Le eccezioni di incostituzionalità erano state poste dal giudice di merito in relazione a fattispecie in cui il lavoratore, avendo continuato a essere addetto ad attività morbigena anche dopo la costituzione della rendita, chiedeva il riconoscimento di un peggioramento dei postumi intervenuto dopo il decorso del quindicennio. La Corte costituzionale ha rilevato che la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 137 t.u., il quale disciplina esclusivamente l'ipotesi dell'aggravamento dell'inabilità conseguente alla naturale evoluzione della

patologia che ha dato luogo alla costituzione della rendita. La Consulta ha precisato che “[...] quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno e si è quindi in presenza di una “nuova” malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 80, estesa alle malattie professionali dall’art. 131”.



APPLICABILITÀ DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 80 E 131 T.U.

La materia in questione è stata successivamente oggetto di interpretazione da parte della Corte di cassazione¹ che si è espressa nel senso di considerare applicabile il combinato disposto degli artt. 80 e 131 t.u. in tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l’aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno. In tali casi, infatti, in presenza delle medesime condizioni ambientali, dei tempi e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, si verifica, oltre il decorso del termine suddetto, 1 Cfr. Cass. sentenze nn. 5548 e 5549

del 9 marzo 2011

una variazione delle condizioni fisiche che “[...] non concerne l’evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall’Istituto assicuratore, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell’esposizione lavorativa al medesimo rischio morbigeno”.

Pertanto, la fattispecie, come affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersi estranea all’ipotesi di cui all’art. 137 t.u. che si riferisce esclusivamente all’aggravamento, eventuale e consequenziale, dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia e deve essere quindi inquadrata in quella contemplata dall’art. 80.

In sintesi, la denuncia di un aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dev’essere considerata come nuova malattia, sempre che ricorra anche la continuazione, oltre la data di decorrenza della rendita già costituita, dell’esposizione all’agente patogeno che ha dato causa all’originaria patologia professionale.

In ogni diversa ipotesi, sulla base del principio di consolidamento dei postumi alla scadenza dei termini revisionali, l’aggravamento non può essere preso in considerazione.



ISTRUZIONI OPERATIVE

Per maggiore chiarezza, dal punto di vista interpretativo e applicativo del nuovo indirizzo giurisprudenziale, si esaminano le seguenti fattispecie:

a) Variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita intervenuta entro i termini revisionali.

La domanda di aggravamento a seguito di variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita, presentata entro l’anno di decadenza successivo al quindicennio, deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art. 137 t.u.. Diversamente, qualora l’aggravamento, pur verificatosi entro il termine revisionale, venga richiesto dopo il decorso del termine annuale di decadenza, lo stesso non dovrà essere valutato ai fini della revisione della rendita, né potrà essere riconosciuto come nuova malattia nei termini sopra esposti.

b) Variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita intervenuta oltre la scadenza dell’ultimo termine revisionale.

La domanda di aggravamento a seguito di variazione delle condizioni fisiche in peius intervenute dopo i termini di cui all'art. 137 t.u. dovrà essere trattata come una nuova malattia professionale.

La domanda potrà essere accolta soltanto qualora sia accertato che i relativi postumi siano venuti in essere dopo la scadenza del quindicennio e siano riconducibili al protrarsi dell'esposizione a rischio oltre la data di decorrenza dell'originaria rendita.

Al fine di poter ricondurre il danno a un periodo temporale ben preciso e, quindi, di dare corretta applicazione ai principi sopra enunciati, è indispensabile che tutte le rendite per malattia professionale siano sottoposte a revisione alla scadenza del quindicennio in quanto, in mancanza di tale accertamento, risulterebbe problematica la suddetta riconducibilità. Nell'ipotesi di cui al punto b), in caso di riconoscimento della nuova malattia, in fase di valutazione dei postumi potranno verificarsi le seguenti fattispecie:

1) le malattie professionali ricadono sotto un diverso regime (d.p.r. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000).



In tali ipotesi, i postumi derivanti dalle due tecnopatie non sono suscettibili di unificazione.

Pertanto, i postumi derivanti dalla nuova malattia dovranno essere valutati in base all'attuale disciplina, senza tener conto delle preesistenze;

2) le malattie professionali ricadono sotto lo stesso regime (d.lgs. 38/2000).

In tale ipotesi, i postumi derivanti dalla nuova malattia dovranno essere unificati con quelli derivanti dalla malattia precedentemente riconosciuta, secondo il disposto degli artt.80 e 131 t.u..

Di conseguenza, l'unificazione dovrà essere effettuata se la nuova malattia determini anche solo l'1% di aumento del grado di menomazione già riconosciuto.

Per maggiori dettagli operativi si rimanda al flusso allegato 5 che, per le fattispecie trattate, integra le disposizioni contenute nel Nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale di cui alla citata lettera del 18 settembre 2003.

DECORRENZA DEI TERMINI PRESCRIZIONALI

Anche con riferimento alla decorrenza dei termini prescrizionali, occorre distinguere tra le seguenti casistiche:

1. i postumi derivanti dalla nuova malattia sono unificabili con quelli derivanti dalla patologia precedentemente riconosciuta;
2. i postumi non sono suscettibili di unificazione.

Nel primo caso - fermi i principi di carattere generale sulla conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto, per i quali si rinvia alle disposizioni vigenti in materia⁶ - il termine triennale di prescrizione decorre dal momento in cui la nuova malattia determina postumi permanenti superiori a quelli in precedenza riconosciuti.

Nel secondo caso, la prescrizione del diritto al riconoscimento della nuova malattia decorre dal momento in cui il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia sia almeno pari al minimo indennizzabile.



EFFICACIA NEL TEMPO

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

fonte:
www.dplmodena.it
www.inail.it

D.LGS 81/08: INCIDENTI, NEAR-MISS E COMPORTAMENTI PERICOLOSI

LA DOMANDA

In merito ai mancati infortuni, quali sono gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008? Non essendo certificati e/o non avendo ancora adottato un Sistema di Certificazioni, in che modo può essere evidenziata da parte di un tecnico ASL l'assenza di segnalazioni di "mancati infortuni"?

LA RISPOSTA

In merito all'obbligo di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi nel D.Lgs. n. 81/2008, si segnala che l'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 all'articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione - prevede che:

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, (...)

e l' Accordo del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR) - prevede quanto segue:

6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: (...)

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- la considerazione degli infortuni mancati (...)

Dunque con tutta evidenza i fattori di rischio da valutare emergono dalla considerazione dei mancati infortuni. E, inoltre, come si fa a insegnare ai dirigenti anche a considerare i mancati infortuni se l'azienda non li registra e gestisce?

Inoltre occorre considerare anche gli "Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio" della Regione Lombardia - Documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro nella riunione del 16 luglio 2004; Coordinatori: Susanna Cantoni (Regione Lombardia Direzione Generale Sanità – U.O. Prevenzione - Spsal ASL Città di Milano), Gianni Saretto (Associazione Lombardia Medicina Lavoro ALML – Spsal ASL Pavia) - contengono un ALLEGATO I Linee Guida Regionali cit. [Tratto dalle Linee Guida Cee per effettuare la valutazione dei rischi – Direzione Generale V – III Sezione] recante "Esempi di situazioni e di attività lavorative che richiedono una valutazione dei rischi". Al punto 8 indicano:

8. INTERAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DEI FATTORI UMANI

- a) Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni.
- b) Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale.
- c) Dipendenza dalle norme di comportamento.
- d) Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette per far fronte a condizioni mutevoli.

e) Conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza.

La lettera e) prevede dunque l'obbligo di considerare gli incidenti, che sono quasi sempre "conseguenza" di "deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure".

Inoltre le nuove procedure standardizzate per la valutazione di tutti i rischi durante il lavoro di cui al Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in vigore dal 4 febbraio 2013, obbligano (chi le applica) ad individuare i possibili incidenti, e dunque a maggior ragione rendono evidente l'obbligo anche metodologico di registrare gli incidenti realmente accaduti al fine di poterne evitare la reiterazione.

Se poi qualcuno dice che non vi sono stati incidenti la cosa non è credibile in presenza di infortuni, ma neppure in assenza di infortuni posto che la sproporzione tra incidenti e infortuni è talmente grande che praticamente non esiste attività lavorativa priva di incidenti, solo che assai spesso non si registrano, o non si vuole organizzare la loro registrazione.



LE NEWS DEL MESE

SUI LIMITI DELLE RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI NEI CANTIERI

Al responsabile dei lavori nei cantieri edili compete la responsabilità dello svolgimento delle funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Deve anche prendersi cura dell'integrità fisica dei lavoratori.

RIEPILOGO DEL PERCORSO FORMATIVO DEI RUOLI DELLA SICUREZZA

Indicazioni sintetiche per le figure della sicurezza sul lavoro soggette a formazione specifica.

La formazione per coordinatori, datori di lavoro SPP, RSPP/ASPP, dirigenti, preposti, lavoratori, RLS e vari addetti.

LA VENTILAZIONE E DEPURAZIONE DELL'ARIA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Disponibili diverse schede tecniche prodotte dalla Regione Emilia Romagna sull'utilizzo di impianti di ventilazione in vari comparti lavorativi: calzaturifici, galvaniche, lavorazione legno. Focus sulla ventilazione nelle operazioni di saldatura.

AL VIA LA CAMPAGNA EUROPEA PER INCIAMPI E SCIVOLAMENTI

Un infortunio su quattro per inciampi e scivolamenti: rappresenta la causa del 24% di tutti gli incidenti che avvengono nei Paesi dell'Ue.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA: RUOLI, COMPITI, RESPONSABILITÀ E RELAZIONI

Si terrà il 4 aprile a Bologna un seminario relativo alla sorveglianza sanitaria per dare agli RLS una panoramica delle problematiche della sorveglianza, del ruolo del medico competente e delle relazioni tra le parti.



FIRMATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE SULLA SICUREZZA DEI PALCHI

Firmato dal Ministro del Lavoro il Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi degli allestimenti fieristici. La bozza del decreto e gli atti dell'incontro tecnico che l'ha presentata.

INAIL: RISCHI E PREVENZIONE PER CHI LAVORA NEGLI ANNI DELLA MATURITÀ

Una pubblicazione dell'Inail si sofferma sulle problematiche dei lavoratori ultracinquantenni con particolare riferimento ai rischi e alla prevenzione sul lavoro.

I VANTAGGI E GLI OBIETTIVI DEI SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI

La progettazione e implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007. Il modello PDCA e i vantaggi di un sistema di gestione integrato.

ATTIVITÀ FISICA NEI LUOGHI DI LAVORO: LE BUONE PRATICHE

Presentato in rete il secondo capitolo del manuale della Regione Piemonte dedicato alle esperienze e strumenti per la promozione dell'attività fisica nei luoghi di lavoro. Le buone pratiche, i programmi e i progetti di promozione.

NEVE IN PISTA E CASCO IN TESTA

Una guida UNI si occupa delle norme tecniche sulle discipline sportive della stagione invernale con particolare riferimento ai comportamenti idonei, alla segnaletica e alla attrezzature a norma.

MODELLI ORGANIZZATIVI: PUBBLICATO IL DECRETO CON LE PROCEDURE SEMPLIFICATE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 che recepisce le "procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese" approvate dalla Commissione Consultiva.

[I QUESITI SUL DECRETO 81: LA TITOLARITÀ DELLE VERIFICHE PERIODICHE](#)

Un quesito sulla titolarità per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro dopo le modifiche apportate dalla legge n. 98/2013 al D. Lgs. 81/2008.

[COMUNICAZIONE DI RLS E COLLABORATORI: DAL 15 FEBBRAIO SOLO ONLINE](#)

Novità per la trasmissione dei dati relativi agli RLS e alla denuncia nominativa di soci e collaboratori. Dal 15 febbraio 2014 è stato dismesso l'uso del fax e c'è l'obbligo di comunicazione telematica dal portale Inail. La circolare 11/2014 dell'Inail.

[PILLOLE DI SICUREZZA: IL BUON USO DELLE SCALE](#)

Un documento in rete indica le regole da ricordare per un buon uso delle scale.

Quando possono essere usate, come collocarle, come muoversi, come sceglierle, come valutarne la sicurezza.

[DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA TESTA E PER L'UDITO](#)

Un documento presenta indicazioni sui vari dispositivi di protezione individuale utilizzabili nel mondo del lavoro. La normativa, le categorie dei DPI. Focus sui dispositivi di protezione del capo e dell'udito.

[IMPARARE DAGLI ERRORI: LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA](#)

Esempi di infortuni correlati ad attività di manutenzione delle macchine movimento terra. La manutenzione di un bobcat e di una pala meccanica.

Le dinamiche degli incidenti, le modalità operative e le procedure di sicurezza.

[I VIDEO DI AUTOFORMAZIONE: LA BETONIERA A BICCHIERE](#)

Disponibili in rete video di informazione ed autoformazione in diverse lingue straniere per fornire agli operatori le nozioni di base necessarie al lavoratore per un corretto approccio al cantiere edile. Focus sulla betoniera a bicchiere.

[USO DI SIGARETTE ELETTRONICHE SUL LAVORO: LE RESPONSABILITÀ DEL DDL](#)

Permesso o divieto di utilizzare le sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro: è il datore di lavoro che deve assumersi la responsabilità nel concederne o meno l'uso? Il quadro della situazione.

[LO SCONTO INAIL ANCHE ALLE IMPRESE CHE ADOTTANO IL DEFIBRILLATORE](#)

Nel modello OT24 tra gli interventi che permettono una riduzione del tasso di premio ci sono la presenza di defibrillatori semiautomatici per la rianimazione in caso di arresto cardiaco e i corsi rivolti ai dipendenti.

[GLI AUSILIARI DELL'IMPRENDITORE: ISTITORE, PROCURATORE E COMMESSI](#)

Aspetti giuridici, funzioni e responsabilità di persone giuridiche, pubbliche e private, e degli ausiliari dell'imprenditore. Istitore, procuratore, commesso, mandato e mandante, delegato e delegante. Il dovere di vigilanza. Di Rolando Dubini.

[LINEE GUIDA PER GLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI](#)

Indicazioni per la verifica degli adempimenti di sicurezza negli studi professionali. Le condizioni e le attività di tipo tecnico-amministrativo.

[VERIFICHE PERIODICHE: ASCENSORI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO](#)

Informazioni relative alle attività di verifica degli ascensori e degli impianti di sollevamento. La titolarità delle verifiche, la normativa, le modalità di messa in esercizio, l'obbligo di verifica, l'indagine supplementare e la modulistica.

[LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA](#)

Riparazione con metodo "fai da te".

[UN CONVEGNO SU TECNOSTRESS E INTERNET DIPENDENZA](#)

Il 27 marzo 2014 si terrà il convegno "D.lgs 81 - Tecnostress e Internet dipendenza, i nuovi rischi professionali nel lavoro moderno". Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.

